



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

## OGGETTO

Rettifica alla Determinazione 17 luglio 2014 concernente l'aggiornamento parziale dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Allegato n. 4).

## IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la Determinazione 17 luglio 2014 concernente l'aggiornamento parziale dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Allegato n. 4);

## RETTIFICA

### Art.1

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, costituenti l'Allegato n. 4, alla voce **Natalizumab**, nella colonna concernente l'"Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura", dove si legge:

**a) "E' ammesso l'utilizzo del Natalizumab negli adolescenti di età compresa fra i 12 ed i 18 anni che rientrano nelle caratteristiche del gruppo B del Registro Tysabri"**

leggasi:

**a) "E' ammesso l'utilizzo del Glatiramer Acetato come trattamento di prima linea prima di passare a Natalizumab, per i pazienti che rientrano nelle caratteristiche dei gruppi A o B del Registro Tysabri".**

**b) "E' ammesso l'utilizzo del Natalizumab negli adolescenti di età compresa fra i 12 ed i 18 anni che rientrano nelle caratteristiche del gruppo B del Registro Tysabri".**

**Art.2**

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 03/09 | 2014

**Il Direttore Generale**

*(Luca Pani)*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name.